

DELIBERA N. 25/22/CIR

**DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA
MAGNAGHI/VODAFONE ITALIA S.P.A./SKY ITALIA S.R.L.
(GU14/498861/2022)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per le Infrastrutture e le Reti del 12 ottobre 2022;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”, di seguito “*Codice*”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207 recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)*”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Approvazione del regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi*, come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 124/22/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, di seguito *Regolamento*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 390/21/CONS;

VISTA l’istanza dell’utente del 9 febbraio 2022;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante

L'istante, titolare dell'utenza telefonica fissa n. 0328559xxx, nel corso della procedura ha rappresentato quanto segue:

- a. il giorno 6 settembre 2021 la linea telefonica fissa e la SIM dati collegata, attive con l'operatore Vodafone Italia, sono state disattivate;
- b. l'utente ha contattato immediatamente il servizio clienti di Vodafone Italia S.p.A.; l'operatore del *call center* ha comunicato al cliente che l'utenza interessata era stata oggetto di un cambio operatore (con passaggio a Sky Italia S.r.l.);
- c. non avendo mai effettuato alcuna richiesta di migrazione, l'istante ha provveduto a inviare una PEC di reclamo a entrambi gli operatori (Vodafone Italia S.p.A. e Sky Italia S.r.l.) e a presentare un'istanza tramite la piattaforma ConciliaWeb;
- d. da successivi approfondimenti e da colloqui con il legale di Sky Italia S.r.l. è emerso che un soggetto terzo ha richiesto, nel mese di agosto 2021, la migrazione della propria utenza verso Sky Italia S.r.l. (Sky WiFi), fornendo il proprio numero telefonico e il relativo codice di migrazione;
- e. il numero telefonico di quest'ultimo soggetto non è stato inserito in modo corretto e, per mero errore materiale, è stato riportato il numero di telefono dell'istante;
- f. le prime richieste di migrazione sono state respinte da Vodafone Italia S.p.A. in quanto il numero di telefono e il codice di migrazione inseriti non risultavano congruenti; nella richiesta inoltrata al *donating* erano stati, infatti, inseriti il numero di telefono dell'istante e il codice di migrazione dell'effettivo richiedente;
- g. successivamente, Sky Italia S.r.l. è venuta in possesso del codice di migrazione associato al numero telefonico dell'istante e ha finalizzato la migrazione sul numero dell'utente, attivando tuttavia la linea sul numero del cliente richiedente;
- h. l'istante ha precisato altresì che *“[i]n merito alle modalità con cui SKY è venuta in possesso del mio codice di migrazione i due operatori hanno posizioni diverse: SKY sostiene di aver ricevuto il numero da Vodafone tramite mail, Vodafone sostiene che a loro non risulta alcuna mail e non fanno ipotesi in merito, limitandosi a sostenere di avere ricevuto la richiesta di migrazione (l'ultima) formalmente corretta”*.

In base a tali premesse, parte istante ha avanzato le seguenti richieste:

- i. Lo storno delle fatture emesse da Vodafone Italia S.p.A., comprendenti i costi di disattivazione, in quanto ritenute non dovute e per tanto non pagate;
- ii. “Rimborso/indennizzo danno calcolati sulla base dell'allegato A alla delibera n. 347/18/CONS per i seguenti servizi; 1 - Linea voce 7,50 euro al giorno (art.5.1) 2 - Linea dati banda larga 10,00 euro al giorno (Art.5.1 + maggiorazione art.13.2) 3 - Scheda SIM dati inclusa nell'offerte Euro 100 (Art.5.2 + Art.4.3) 4 [...] L'indennizzo è quantificato

sulla base di 150 giorni (dalla sospensione del servizio fino alla chiusura del tentativo di conciliazione)”;

iii. l’indennizzo per perdita numerazione detenuta dal 1986, per un importo pari a euro 1.500.

L’indennizzo totale richiesto è stato quantificato dall’istante in euro 4.225,00.

2. La posizione degli operatori

L’operatore Vodafone Italia S.p.A., nel corso del contraddittorio, ha dichiarato che, dalle verifiche effettuate sui propri sistemi, risulta che l’istante aveva attivo con la società un *link* di rete fissa *Internet Unlimited*, con associato il numero 03282558xxx. In merito alla linea fissa, risultano tre richieste di migrazione, inserite da Sky Italia S.r.l. in data 9 agosto 2021, 16 agosto 2021 e 19 agosto 2021, andate in scarto in fase 2. A sistema, risulta poi una ulteriore richiesta inserita il 24 agosto 2021 e correttamente espletata in data 6 settembre 2021. L’operatore ha, dunque, contestato qualsiasi allegazione di responsabilità in relazione all’avvenuta migrazione verso Sky Italia S.r.l. dell’utenza in questione, avendo adempiuto correttamente agli obblighi previsti in capo al *donating* dalla normativa di settore. Quanto al reclamo presentato dall’istante, Vodafone Italia S.p.A. ha replicato che la disattivazione dell’utenza era avvenuta per migrazione verso Sky Italia S.r.l. e ha invitato l’utente a rivolgersi al nuovo gestore. Priva di pregio appare, poi, la contestazione relativa all’interruzione della linea, in quanto il periodo di disservizio lamentato dall’istante è successivo all’espletamento della portabilità del numero in Sky WiFi. L’operatore, inoltre, ha ritenuto infondata la contestazione relativa alla perdita del numero, tenuto conto che la linea è stata correttamente disattivata da Vodafone Italia S.p.A. a causa dell’espletamento della migrazione e che l’istante non ha dimostrato di aver contrattualizzato una nuova richiesta di portabilità. Vodafone Italia S.p.A. ha, altresì, contestato la domanda di storno delle fatture emesse, a suo avviso oltremodo generica e non circostanziata, e ha eccepito che l’istante aveva sospeso i pagamenti delle fatture già a far data da quella emessa nel mese di giugno 2021, maturando un insoluto di euro 356,84. L’operatore, da ultimo, ha precisato che i costi di recesso e disattivazione sono totalmente conformi a quanto previsto dal Decreto Bersani e dalle linee guida DELL’AGCOM. Per quanto concerne la debenza delle rate residue del costo del *modem* (incluso in Vodafone Ready), Vodafone Italia S.p.A. ha rappresentato che l’opzione Ready viene attivata laddove l’utente opti per ricevere il modem dal gestore - come nel caso di specie - precisando che “*Vodafone Ready include (al costo di 6 euro al mese): 15 Giga al giorno fin da subito sulla Giga Network 4.5G, in attesa dell’attivazione della linea fissa; assistenza e configurazione della linea da remoto, in totale sicurezza; Vodafone Sempre Connessi, per continuare a chiamare e navigare in ogni circostanza; Vodafone Power Station (modem)*”. Per quanto sopra esposto, Vodafone Italia S.p.A. ha ribadito la correttezza della fatturazione emessa.

L’operatore Sky Italia S.r.l., nel corso del contraddittorio, ha rappresentato quanto segue: “*La vicenda trae origine dalla richiesta di migrazione da Vodafone a Sky effettuata da un altro utente che in fase di indicazione del numero da portare in Sky indicava*

erroneamente il DN 03282558xxx intestato al signor Magnaghi ed il codice di migrazione III038213712452xxx (correttamente associato a tale utente). La richiesta di migrazione effettuata con i dati indicati dal cliente (DN e CDM) riceve un primo KO in fase 2 (codice 8510 “Disservizio al cliente per incompletezza dei DN associati all’accesso: “servizi ancora attivi”). La scrivente contatta quindi Vodafone per chiedere delucidazioni (13 e 18 agosto 2021) e la stessa conferma di poter procedere con nuova richiesta di migrazione con i medesimi dati: l’ordine subisce un nuovo KO in fase 2 (v. allegato 1). A fronte di una ulteriore richiesta di Sky in merito ai KO ricevuti, Vodafone indica un nuovo CDM (6650382147325010xxx) non verificando che è associato al numero intestato al Signor Magnaghi, il quale viene a questo punto migrato sul contratto di abbonamento intestato ad altro utente. Si segnala che Vodafone ha fornito KO errati in quanto non ha mai fornito il KO “8509 - DN non associato all’accesso da migrare” che è il KO corretto per questa casistica, ed in seguito ha fornito il MC associato al numero del Sig. Magnaghi. Appare quindi evidente che nessuna responsabilità può essere ascritta a Sky per la migrazione del numero intestato al Sig. Magnaghi. Si precisa che qualora il cliente fosse ancora interessato al recupero del DN 03282558xxx Vodafone potrà sottomettere una richiesta di NP pura permettendo la migrazione del numero in questione. In alternativa Sky potrebbe procedere alla restituzione del DN verso il Donor per consentire a Vodafone di recuperare il DN dal cliente. Alla luce di tutto quanto sopra, pertanto, la scrivente insiste per il rigetto delle pretese del Sig. Magnaghi”.

3. Motivazione della decisione

Si dà atto che l’istanza è stata trasferita, per competenza, a questa Autorità dal CORECOM Lombardia in data 16 febbraio 2022.

Alla luce di quanto emerso nel corso dell’istruttoria, le richieste formulate dalla parte istante possono trovare parziale accoglimento per i motivi che seguono.

In via preliminare, si fa presente che è stata disposta un’integrazione istruttoria nei confronti di Sky Italia S.r.l., volta a verificare la documentazione contrattuale relativa alla richiesta di migrazione dell’utenza n. 03282559xxx. Ciò al fine di stabilire se l’errata indicazione del numero nella richiesta sia stata dovuta a una disattenzione del richiedente o a un errore di trascrizione dell’operatore di Sky Italia S.r.l. In riscontro alla richiesta, Sky Italia S.r.l., in data 29 luglio 2022, ha comunicato quanto segue: “*Con riferimento alla richiesta in oggetto, la scrivente comunica che dal Vocal order relativo al contratto di abbonamento sottoscritto dal Sig. Scorzo (che non si produce per motivi connessi a requisiti di privacy compliance) non emerge alcun elemento utile ai fini della presente istruttoria*”.

Inoltre, è stato richiesto all’istante l’interesse attuale al recupero della numerazione. All’esito di tale richiesta è emerso che l’utente non è più interessato al recupero della numerazione di cui era titolare, asseritamente, dal 1986.

Dalla ricostruzione dei fatti, è emerso che l’utente aveva attiva con Vodafone Italia S.p.A., dal 10 gennaio 2020, l’offerta *Internet Unlimited* che includeva la linea telefonica fissa, con connessione dati in fibra, e una SIM dati (n. 893910422005xxx). A far data dal

6 settembre 2021, sia la linea fissa che la SIM dati sono state disattivate in ragione della migrazione dell'utenza verso Sky Italia S.r.l., mai richiesta dall'istante. In particolare, dalle interlocuzioni intercorse tra l'istante e l'operatore Sky Italia S.r.l., è emerso che un soggetto terzo ha richiesto nel mese di agosto 2021 la migrazione della propria utenza in Sky Italia S.r.l. Per mero errore materiale è stato inserito, nella predetta richiesta, il numero di telefono della parte istante e il codice di migrazione dell'effettivo richiedente.

Al riguardo, si evidenzia che non è stato possibile stabilire se l'errore di inserimento sia stato dovuto all'errata indicazione del numero da parte del richiedente o a un errore di trascrizione di Sky Italia S.r.l., atteso che il *vocal order*, come dichiarato dalla società, non fornisce elementi utili in merito.

La richiesta di migrazione è stata scartata dall'operatore *donating* Vodafone Italia S.p.A. nelle date del 9, 16 e 19 agosto 2021, con la medesima motivazione, ovvero sia *"Disservizio al cliente per incompletezza dei DN"*. Sky Italia S.r.l. è, poi, venuta in possesso del codice di migrazione associato al numero di telefono dell'istante - asseritamente tramite comunicazione a mezzo *e-mail* di Vodafone Italia S.p.A., depositata in atti e contestata da Vodafone in quanto ritenuta una mera comunicazione interna - finalizzando la migrazione, mai richiesta, dell'utenza n. 03282559xxx in data 6 settembre 2021.

L'utente ha segnalato il disservizio telefonicamente al servizio clienti di Vodafone Italia S.p.A. e, in data 7 settembre 2021, ha trasmesso tramite PEC un reclamo all'operatore, nel quale, oltre a chiedere l'immediato ripristino della linea disattivata, ha dichiarato di non aver mai presentato alcuna richiesta di disattivazione o di portabilità dell'utenza n. 03282559xxx. L'istante ha, poi, presentato l'8 settembre 2021 istanza di conciliazione (UG/454xxx/2021) e contestuale richiesta di adozione di un provvedimento temporaneo (GU5/45xxx/2021), lamentando la disabilitazione immotivata della linea e chiedendone l'immediata riattivazione. La problematica non è stata, tuttavia, risolta atteso che Vodafone Italia S.p.A. - in riscontro al provvedimento temporaneo adottato dal CORECOM Lombardia il 1° ottobre 2021, con il quale si disponeva che Vodafone Italia S.p.A. provvedesse *"a svolgere ogni azione di propria competenza ai fini della riattivazione della linea 03282558xxx, garantendo all'Utente la piena funzionalità dei servizi entro il giorno 06/10/2021"* - ha ribadito *"come già comunicato in precedenza, che l'utenza oggetto del procedimento è migrata verso altro operatore (Sky)"* e che *"[l]utente, quindi, dovrà rivolgere le proprie richieste nei confronti del suo attuale gestore"*, chiedendo *"il rigetto del provvedimento temporaneo emesso nei confronti di Vodafone"*.

In data 11 ottobre 2021, l'istante ha dunque trasmesso tramite PEC un ulteriore reclamo a Vodafone Italia S.p.A. e a Sky Italia S.r.l., rappresentando nuovamente la situazione e chiedendo un immediato intervento da parte degli operatori interessati, per quanto di rispettiva competenza, al fine di ripristinare la linea in Vodafone Italia S.p.A. *"come da contratto esistente e mai disdetto"*.

La direzione *customer care* di Sky Italia S.r.l., con *e-mail* del 9 dicembre 2021, ha comunicato all'istante i dati necessari per il recupero del numero in Vodafone Italia S.p.A., e segnatamente il numero di telefono (03282559xxx) e il codice di migrazione (8VQ0382147325010xxx), precisando che *"[n]ell'arco di 9 giorni lavorativi potrà avere"*

il suo numero di telefono da quando farà richiesta a Vodafone". L'istante ha provveduto a inoltrare a Vodafone Italia S.p.A., con PEC del 10 dicembre 2021, la predetta *e-mail*, ribadendo di non aver mai chiesto alcuna migrazione e di non essere intenzionato a chiedere la migrazione in Vodafone Italia S.p.A. in quanto titolare di "*un contratto con Vodafone mai revocato*".

L'utente, in assenza di riscontri da parte di Vodafone Italia S.p.A. ed essendo decorso un lasso di tempo considerevole dalla cessazione dei servizi - necessari per svolgere la propria attività lavorativa - ha poi deciso di attivare una nuova utenza con altro operatore, confermando, in sede di udienza, di non avere più interesse al recupero della numerazione.

Tanto premesso, la richiesta di cui al punto i., può essere accolta nei termini che seguono. Dalla disamina della fatturazione insoluta emessa da Vodafone Italia S.p.A. è stato possibile verificare che l'istante ha sospeso il pagamento delle fatture n. AN10959602 del 19 giugno 2021 (periodo 16 aprile 2021 – 15 giugno 2021) di euro 55,80; n. AN14905xxx del 20 agosto 2021 (periodo 16 giugno 2021 – 15 agosto 2021) di euro 55,80 e n. AN18852xxx del 20 ottobre 2021 (periodo 16 agosto 2021 – 15 ottobre 2021) di euro 245,24.

Orbene, atteso che la sospensione dei servizi è avvenuta in data 6 settembre 2021 in ragione della migrazione - seppur non richiesta - dell'utenza, non si rinvengono ragioni per accogliere la richiesta di storno delle fatture n. AN10959xxx e n. AN14905xxx, relative a periodi precedenti tale data. Quanto invece alla fattura n. AN18852xxx, comprendente costi di recesso, occorre considerare che, nel caso di specie, la risoluzione contrattuale, più che a titolo di recesso, deve considerarsi avvenuta per cause non dipendenti dalla volontà dell'istante, stante i disservizi dedotti in controversia.

Pertanto, in accoglimento della richiesta dell'utente, si ritiene equo disporre lo storno di tutti i costi addebitati da Vodafone Italia S.p.A. per il periodo successivo al passaggio ad altro operatore, inclusi quelli relativi a disattivazione e recesso anticipato, in riferimento all'utenza *de qua*.

Le richieste dell'istante di cui ai punti ii. e iii., trattate congiuntamente, possono trovare parziale accoglimento nei confronti di Vodafone Italia S.p.A. e di Sky Italia S.r.l. Occorre precisare, al riguardo, che la richiesta di cui al punto ii., relativa al "Rimborso/indennizzo danno calcolati sulla base dell'allegato A alla delibera n. 347/18/CONS", può essere intrepresa come volta alla liquidazione dell'indennizzo per la sospensione amministrativa del servizio.

Ai fini della decisione rileva che la società Vodafone Italia S.p.A., pur essendo stata informata tempestivamente della portabilità non richiesta dal sig. Magnaghi, non si è resa parte attiva nei confronti di Sky Italia S.r.l., operatore *recipient*, al fine di rientrare nella disponibilità della numerazione, contribuendo con il proprio comportamento alla mancata risoluzione del disservizio in capo alla parte istante.

Infatti, Sky Italia S.r.l., con *e-mail* del 9 dicembre 2021, ha trasmesso all'utente i dati necessari per il *porting back* della numerazione dedotta in controversia (il numero di telefono e il codice di migrazione). L'istante ha inoltrato a Vodafone Italia S.p.A., con PEC del 10 dicembre 2021, tale comunicazione, ribadendo di non aver mai richiesto alcuna migrazione. L'utente, infine, stante l'inerzia di Vodafone Italia S.p.A. e atteso il

considerevole periodo di tempo decorso dalla cessazione dei servizi - necessari per svolgere la propria attività lavorativa - ha deciso di rivolgersi ad altro operatore per attivare una nuova utenza.

Si considera, poi, non professionalmente diligente la condotta dell'operatore Vodafone Italia S.p.A. il quale, in presenza di reiterati scarti alle richieste di migrazione di Sky Italia S.r.l. e alla luce delle comunicazioni intercorse tra le due società, come da documentazione depositata in atti, non ha svolto le verifiche del caso - volte ad accertare l'effettiva volontà del cliente di trasferire la propria utenza presso altro operatore - e ha presumibilmente comunicato a Sky Italia S.r.l. il codice di migrazione dell'istante, che non poteva essere altrimenti conosciuto.

Parimenti, si considera non legittimo il comportamento di Sky Italia S.r.l. in ragione del mancato rispetto delle norme in materia di *number portability* - con specifico riferimento alle procedure di cui alla delibera n. 274/07/CONS, e successive modifiche, in merito alla fornitura del codice di migrazione - ciò in quanto l'operatore ha provveduto a risottomettere a Vodafone Italia S.p.A. la richiesta di portabilità dell'utenza dedotta in controversia - poi correttamente espletata - inserendo un codice di migrazione comunicato, verosimilmente, dall'operatore *donating* e non dall'effettivo richiedente. Ciò ha determinato la fattispecie di *servizio non richiesto* che l'Autorità ha inteso, con la propria regolamentazione, prevenire. Si richiamano, al riguardo le disposizioni di cui alla delibera n. 52/09/CIR, laddove l'Autorità precisa che “Il codice segreto è consegnato dall'operatore al proprio cliente e da questi, all'atto della adesione ad una nuova offerta commerciale, all'operatore recipient [enfasi aggiunta]. Quest'ultimo invia tale codice, nell'ambito della procedura di trasferimento dell'utenza di rete fissa, all'operatore donating, consentendo a quest'ultimo, mediante accesso ad un data base che associa suddetta parola al cliente in oggetto, di verificare, con ragionevole certezza, che il cliente abbia effettivamente richiesto il trasferimento di utenza” (parte III, secondo “considerato”). Si ritiene, altresì, che Sky Italia S.r.l. non abbia adottato la dovuta diligenza professionale nella gestione della problematica, atteso che, in presenza di reiterati scarti alle richieste di portabilità inoltrate a Vodafone Italia S.p.A., l'operatore avrebbe dovuto interloquire con l'effettivo richiedente - e non con l'operatore *donating* Vodafone Italia S.p.A. - al fine di svolgere gli opportuni accertamenti.

In ragione di quanto sopra rappresentato, non può che rilevarsi la corresponsabilità di Vodafone Italia S.p.A. e di Sky Italia S.r.l. per la sospensione del servizio e la perdita della risorsa numerica dedotta in controversia. Si ritiene, pertanto, che gli operatori convenuti siano tenuti a corrispondere in favore dell'istante, nella misura del 50% ciascuno, l'indennizzo previsto dall'articolo 5, comma 1, in combinato disposto con l'articolo 13, comma 2, del *Regolamento sugli indennizzi*, in misura pari a euro 17,50 al giorno per ciascun servizio, voce e dati, per giorni 94, computati in riferimento al periodo compreso dal 6 settembre 2021 (data della disattivazione della linea telefonica e della SIM) al 9 dicembre 2021 (data in cui Sky Italia S.r.l. ha comunicato all'istante i dati necessari per il recupero del numero in Vodafone Italia S.p.A.), per un importo complessivo pari a euro 1.645,00.

Vodafone Italia S.p.A. e Sky Italia S.r.l. saranno tenute, altresì, a riconoscere all'istante, nella misura del 50% ciascuno, l'indennizzo di cui all'articolo 10 del

Regolamento sugli indennizzi pari a euro 100,00 per ogni anno di precedente utilizzo del numero 03282559xxx di cui l'istante era titolare, a far data dall'anno 2012 – tenuto conto della storicità attestata dalla documentazione prodotta in atti – e fino al 2021, anno in cui la numerazione è stata importata in Sky Italia S.r.l. con altro nominativo, per un totale di euro 1.000,00.

UDITA la relazione del Commissario Massimiliano Capitanio, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Articolo 1

1. L'Autorità accoglie parzialmente l'istanza del sig. Magnaghi nei confronti di Vodafone Italia S.p.A. e di Sky Italia S.r.l. per le motivazioni di cui in premessa.

2. La società Vodafone Italia S.p.A. è tenuta a stornare tutti i costi addebitati in riferimento all'utenza n. 03282559xxx (codice cliente: 1.812xxx), per il periodo successivo al passaggio ad altro operatore, inclusi quelli relativi a disattivazione e recesso anticipato.

3. La società Vodafone Italia S.p.A. è tenuta, altresì, a corrispondere in favore dell'istante, entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento e secondo le modalità in istanza, i seguenti importi maggiorati degli interessi legali a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza:

- i. euro 822,50 (ottocentoventidue/50) a titolo di indennizzo per la sospensione del servizio;
- ii. euro 500,00 (cinquecento/00) a titolo di indennizzo per la perdita della numerazione.

4. La società Sky Italia S.p.A. è tenuta a corrispondere in favore dell'istante, entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento e secondo le modalità in istanza, i seguenti importi maggiorati degli interessi legali a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza:

- i. euro 822,50 (ottocentoventidue/50) a titolo di indennizzo per la sospensione del servizio;
- ii. euro 500,00 (cinquecento/00) a titolo di indennizzo per la perdita della numerazione.

5. Le società Vodafone Italia S.p.A. e Sky Italia S.r.l. sono tenute, infine, a comunicare a questa Autorità l'avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.

6. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

7. È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 12 ottobre 2022

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE

Massimiliano Capitano

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba